

Quando una norma positiva è sganciata da una norma normale sirischia di peredre la prpria umanità.

Il discorrere odierno se la Corte Costituzionale darà il via libera all’eutanasia o se sarà una legge del Parlamento a darla al popolo italiano parte da lontano e non dalla sentenza del Tribunale di Milano.

Da quando un orientamento di parte della politica ed un orientamento di parte della magistratura, un passo alla volta dietro lo scudo della tutela dei diritti di tutti, del riconoscimento della libertà, dell’autodeterminazione e della libertà personale ci sta portando via via lontano: dal diritto al vivere per sostituirlo con il diritto di morire e far morire. Quindi dal diritto d’aborto per riconoscere il diritto di una donna alla propria libertà corrisponde un dovere o obbligo di morire di un feto indifeso e indifendibile perché non c’è ancora una norma che riconosca il feto come soggetto giuridico. E così dal diritto a volersi suicidare si vuole passare al dovere, obbligo per medici, infermieri, strutture sanitarie a prestare la propria professione in maniera stravolta, anziché per la salute e per la vita ma per dare la morte.

Prima della promulgazione della legge  219 del 2017 sulle Dat e fine vita,si era avvertito da varie parti, anche tramite un Convegno della Nostra associazione Avvocatura in Missione che si sarebbe pervenuti alla conclusione che, di fatto, nel nostro ordinamento giuridico si sarebbe introdotta l’eutanasia, sia pur  mascherata.

Infatti da quella equiparazione del sostentamento artificiale a cura sanitaria da poter liberamente rinunciare ,di fatto si introduceva eutanasia mascherata ed ora la Corte Costituzionale toglie quella maschera e richiede di andare avanti nel riconoscimento del diritto di autodeterminarsi nel volere la morte che coinvolga terzi.

La Corte osserva: “ *se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tali trattamenti, NON SI VEDE PERCHE’ il medesimo soggetto debba essere viceversa ritenuto bisognoso di una ferrea protezione contro la propria volontà, quando si discute della decisione di concludere la propria esistenza con l’AIUTO DI ALTRI, quale* ***alternativa reputata maggiormente dignitosa*** *alla predetta interruzion*e”:

Nella Ordinanza n.207/2018 la Corte stessa nel sospendere la causa e rimettere la questione nell’UNICA sede opportuna che è il Parlamento, pone in essere una velata minaccia “ se non provvedete lo faremo noi”: In situazioni analoghe a quella in esame, questa Corte ha, sino ad oggi, dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato: pronuncia alla quale, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di illegittimità costituzionale (ad esempio: sentenza n. 23 del 2013 e successiva sentenza n. 45 del 2015).

La Corte riconosce però che la sentenza che andrebbe ad emettere, senza che vi sia stato l’intervento del Parlamento, sarebbe uno strumento inadeguato,perché non è idoneo a legiferare sulle varie questioni che gravano.

 In ogni caso costringerebbe il Parlamento ad ulteriormente adeguarsi per emettere una legge che regoli l’eutanasia e sia volta almeno a tutelare quelle parti fragili.

*“Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.*

*In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio”.*

A seguito dell’ordinanza, in questi mesi si è sviluppato un ampio dibattito da cui è emerso che la questione è più complessa di quanto si pensasse( come ha già illustrato la Corte” *è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”)* e richiede pertanto maggior riflessione poiché coinvolge principi supremi dell’ordinamento giuridico, quali diritti inviolabili, la tutela di soggetti deboli, il grande punto interrogativo di abusi verso soggetti deboli come mostrano quei pochi paesi che hanno già accolto in via sperimentale tale disciplina di fine vita. Vediamo come nel Benelux si sono decuplicati i casi di eutanasia dall’introduzione della legge ad oggi(in Belgio: erano **235 i fascicoli ricevuti nel 2003** dalla Commissione federale (Federal Control and Evaluation Commission on Euthanasia, Fcece), **sono stati 2.357 nel 2018,**) e si è evinto che la legge non riesce a tutelare quelle persone fragili non solo malati gravi o terminali ma ancor di più quelle persone psicologicamente fragili che magari prese da un momento di sconforto o di depressione decidono di farla finita con questa vita, tanto è più facile morire che vivere.

L’eutanasia in Belgio è diventata un atto medico definita «l’atto che intenzionalmente termina la vita di una persona dietro sua richiesta.

A fronte di tutto ciò è auspicabile che si ottenga da parte del Presidente della repubblica o del Presidente del Consiglio un interevento verso la Corte alle luce della crisi di governo per ottenere un rinvio della udienza di trattazione fissata per il 24 settembre p.v. in quanto la decisione della Corte Costituzionale preannunciata con l'ordinanza n. 207 del 2018 (parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. per l'ipotesi in cui il soggetto "agevolato" sia affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili, tenuto in vita a mezzi di trattamenti di sostegno vitale ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli) sarebbe devastante sotto diversi profili:

- in primo luogo perché toglierebbe quello spazio al Parlamento che la stessa Corte riconosce essere il luogo deputato ad adottare tali decisioni; l'ulteriore rinvio non lederebbe alcun interesse, tenuto conto che la prescrizione (se mai dovesse compiersi) è stata sospesa e una eventuale sentenza di illegittimità costituzionale (come anche una legge sopravvenuta) avrebbe effetti retroattivi;

- in secondo luogo perché la stessa ordinanza riconosce che la mera declaratoria parziale di illegittimità costituzionale produrrebbe una normativa fragile e a rischio di abusi: la possibilità di aiuto al suicidio da parte di privati, anche per fini di lucro oppure operato da non medici; la mancata verifica in ordine all'effettiva libertà e informazione del soggetto richiedente; la mancanza di una normativa sull'obiezione di coscienza per medici e infermieri;

- in terzo luogo perché le condizioni per la legittimità dell'aiuto al suicidio indicate dalla Corte Costituzionale non sono affatto "rigide": le sofferenze possono essere anche psicologiche e la loro intollerabilità è un criterio eminentemente soggettivo; ancora, il concetto di "patologia irreversibile" si presta ad ampliamenti; infine, c'è la possibilità che l'aiuto al suicidio venga operato non solo nei confronti di soggetti tenuti in vita da forme di sostegno vitale, ma anche da forme di terapie salvavita.

2. Non bisogna, però, avere timore di dire ad alta voce che l'ordinanza n. 207 della Corte Costituzionale è totalmente sbagliata ed ingiusta. Questo è sempre possibile, ma lo è ancora di più in questo caso perché, trattandosi di ordinanza di mero rinvio, non è affatto vincolante: né per i giudici, né per il Parlamento né per la stessa Corte, che potrebbe mutare il proprio orientamento e respingere la questione di legittimità costituzionale.

**Bisogna ribadire ad alta voce: a) che gli artt. 579 e 580 cod. pen. attuano la tutela del diritto alla vita riconosciuto dalla Costituzione che – come la stessa ordinanza riconosce – non contiene in sé il suo contrario, cioè il diritto a morire**; b) la tutela rigorosa del diritto alla vita, con la punizione dell'omicidio del consenziente e dell'aiuto al suicidio, è coerente con la natura solidaristica della nostra Costituzione: la vita di ciascun uomo, anche se debole, fragile, malato, anziano, interessa alla comunità, come afferma espressamente l'art. 32, comma 1 della Costituzione; c) l'abbandono di tale tutela conduce rapidamente (come l'esperienza internazionale dimostra) alla soppressione di soggetti che non hanno chiesto di morire (pericolo paventato dalla stessa ordinanza); d) è inaccettabile la visione del medico come deputato ad uccidere i pazienti su richiesta: questa non è l'arte medica, ma uno stravolgimento di una figura centrale nella società e un alleato fondamentale per la maggior parte delle persone.

3. Infine si deve sottolineare come la Corte Costituzionale è giunta ad **affermazioni aberranti** come quelle contenute nell'ordinanza n. 207: come afferma lo stesso provvedimento, questo è stato reso possibile dalla legge 219 del 2017, in base alla quale "la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato … con effetti vincolanti nei confronti dei terzi". **Infatti, la Corte suggeriva al Parlamento di intervenire proprio sulla legge 219, anziché sull'art. 580 cod. pen., inserendo le ipotesi di uccisione diretta da parte del paziente.**

Quindi, la pretesa che sia il Parlamento a decidere si deve accompagnare alla denuncia dell'ingiustizia di questa legge e alla richiesta della sua abrogazione. E' la legge 219 a prevedere l'effetto vincolante della richiesta di essere lasciato morire e a fissare una regolamentazione inaccettabile: esenzione di responsabilità per i medici che ottemperano alle richieste di morte, mancata previsione dell'obiezione di coscienza, obbligo per medici, infermieri e dirigenti delle case di cura private di garantire il "servizio morte", equiparazione tra terapie e forme di sostegno vitale, attribuzione ai legali rappresentanti degli incapaci (minori, interdetti, soggetti ad amministrazione di sostegno) del potere di far interrompere terapie e forme di sostegno vitale nei confronti degli assistiti, stravolgimento a fini eutanasici della sedazione palliativa, natura vincolante delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, redatte su moduli prestampati e consegnate senza nemmeno un colloquio con un medico.

4. Solo una presa di posizione chiara e netta può essere utile in questo frangente: se la proposta di compromesso costituita dal disegno di legge Pagano (riduzione delle pene per l'art. 580 cod. pen. e promozione delle cure palliative) poteva sperare in un successo parlamentare nella situazione politica precedente, atteso che Lega e 5 Stelle non avevano interesse a scontrarsi sulle questioni bioetiche, in forza del "contratto di governo", ora si è ricostituita la stessa cupa maggioranza che ha approvato la legge 219 (oltre ad altre leggi ingiuste nelle materie eticamente sensibili): maggioranza che non avrà alcuna difficoltà ad attuare quanto richiesto dalla Corte Costituzionale.

Non c'è, quindi, spazio per nessun compromesso ed occorre affermare e ribadire per intera la verità sui fatti e sulla legge.

Avv.Anna Egidia Catenaro

Presidente Avvocatura in Missione

Roma 23.9.2019